Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. A 5060 /47.11.2016. del 14 LVG. 2018 / Pos. n. 3

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Area Affari Generali

(rif. nota 11 aprile 2016 n.18636)

Oggetto: Art. 18, comma 2, L.r. n. 3/2016. Interpretazione autentica dell'art. 11, comma 24, L.r. n. 26/2012. Quesito.

- 1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta quanto segue:
- l'art. 9 della L.r. n. 80/77 ha istituito il Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione:
- il successivo art. 10 ne ha affidato la gestione ad un Comitato composto, tra l'altro, da "tre rappresentanti eletti dal personale del Centro";
- in applicazione del disposto dell'art. 11, comma 24, della L.r. n. 26/2012, come interpretato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con parere n. 780 del 5 agosto 2014, e in seguito alla circolare della Ragioneria generale della Regione n. 50305 del 21 settembre 2015, il Centro ha chiesto ai membri del Comitato di gestione la restituzione delle somme erogate a titolo di compenso negli anni 2012 e 2013 e ha sospeso il pagamento delle spettanze dovute per l'anno 2014 e i primi mesi del 2015;





A

- con l'entrata in vigore dell'art. 61, comma 3, della L.r. n. 9/2015 i Comitati di gestione dei Centri regionali sono stati soppressi;

- in ultimo, l'art. 18, comma 2, della L.r. n. 3/2016 ha chiarito l'ambito di applicazione della misura di contenimento della spesa prevista dal citato art. 11, comma 24, della L.r. n. 26/2012, specificando che le limitazioni dalla stessa poste operano esclusivamente nei riguardi dei "titolari di cariche elettive".

In considerazione del disposto del citato art. 18, comma 2, della L.r. n. 3/2016, il Direttore del Centro regionale per il Catalogo, con nota n. 1431 del 22 marzo 2016, trasmessa in allegato, ha comunicato la volontà di ritirare la nota con cui chiedeva ai componenti del Comitato di gestione la restituzione delle somme erogate nel corso degli anni 2012 e 2013 e di procedere al pagamento di quanto dovuto per il 2014 e per i primi mesi del 2015. Sul punto ha chiesto l'avviso di codesto Dipartimento.

Conseguentemente, codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha chiesto a questo Ufficio un parere in ordine alla applicabilità del citato art. 18, comma 2, della L.r. n. 3/2016 ai "tre rappresentanti eletti dal personale del Centro", già componenti del Comitato di gestione.

2. Con riferimento al quesito posto, si osserva quanto segue.

L'art. 11, comma 24, della L.r. 9 maggio 2012, n. 26 dispone che: "Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti di titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione agli organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta".

La norma - già interpretata dal C.G.A. nel senso che la regola della gratuità riguarda tutti i soggetti, per qualsiasi incarico conferito sia dalla Regione sia dagli Enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o al controllo di questa, inclusa la partecipazione ad

1

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it Avvocati responsabili: Marina Miceli e Maria Mattarella, tel. 091.7074949 e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it e maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

My.

organi collegiali (cfr. parere n. 780/2014, cit.) - è stata di recente oggetto di interpretazione autentica.

Infatti, l'art. 18 della <u>legge regionale 17 marzo 2016</u>, n. 3, al <u>comma 2</u>, così prevede : "... le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 24, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 si intendono riferite esclusivamente ai titolari di cariche elettive".

Con la norma in esame il legislatore regionale ha inteso chiarire che la gratuità degli incarichi prevista dal citato art. 11, comma 24, della L.r. n. 26/2012 va riferita esclusivamente agli incarichi conferiti ai "titolari di cariche elettive".

Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede se "i tre rappresentanti eletti dal personale" nel Comitato di gestione del Centro possono configurarsi come "titolari di cariche elettive" ai sensi del citato art. 18, comma 2.

Per rispondere al quesito giova ricordare che la previsione contenuta nel citato art. 11, comma 24, della L.r. n. 26/2012 è stata mutuata da un'analoga disposizione statale, l'art. 5 (rubricato Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici), comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che così prevede: "Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni ..., inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta".

La norma statale, secondo l'interpretazione datane dalla <u>Corte Costituzionale</u>, "si riferisce espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e , quindi, anche alle Regioni e alle Province autonome" e "introduce il principio della gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza del quale i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese".

e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it e maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it Avvocati responsabili: Marina Miceli e Maria Mattarella, tel. 091.7074949

ah.

(sentenza n. 151/2012).

Anche la <u>Corte dei Conti</u>, Sezione delle autonomie, con riferimento al comma in esame ha chiarito che il "dispositivo normativo de quo persegue una duplice finalità: di contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni, e di contenimento delle retribuzioni corrisposte ai <u>titolari di cariche elettive</u>. Corollario di questa duplice ratio normativa è il disincentivo sia per i <u>rappresentanti dei cittadini</u> ad assumere altri incarichi oltre a quelli attribuiti elettivamente, sia per le pubbliche amministrazioni ad indirizzare la propria scelta verso titolari di cariche elettive piuttosto che verso altri professionisti ..." (sentenza n. 11 /SEZAUT/2016).

La giurisprudenza contabile ha, altresì, precisato che "al soggetto che è <u>titolare di carica elettiva</u> è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di "qualsiasi incarico <u>conferito dalle pubbliche amministrazioni</u>" e che "lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva ... determina l'applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 (<u>Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere 38/2015/PAR</u>).

Orbene, il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 11, comma 24, della L.r. n. 26/2012, come interpretata dall'art. 18, comma 2, della L.r. 3/2016, insieme alla interpretazione della corrispondente norma statale fornita dalla giurisprudenza appena richiamata, consentono di delineare i limiti entro i quali opera la gratuità degli incarichi.

Limiti che sussistono sia con riguardo al destinatario dell'incarico sia con riguardo al soggetto che conferisce l'incarico .

Quanto al primo profilo, quello del <u>destinatario dell'incarico</u> - che è quello che viene in rilievo nella fattispecie - come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, è lo svolgimento di una carica elettiva che comporta l'applicazione del regime della gratuità e per "<u>titolari di cariche elettive</u>" devono intendersi coloro i quali sono stati <u>eletti come rappresentanti dei</u> cittadini.



A



Premesso quanto sopra, si può escludere che i "tre rappresentanti eletti dal personale del Centro", già componenti del Comitato di gestione dello stesso Centro, siano riconducibili alla nozione di "titolari di cariche elettive" nella accezione sopra specificata.

Ne consegue che l'incarico loro conferito non rientra tra quelli cui applicare il regime della gratuità.

Nelle superiori considerazioni è il parere di questo ufficio.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Marina Miceli

Visto: Il Dirigente Avv. Maria Mattarella

H. Hatraulla

L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Rome Palma)

